



STUDIO LEGALE

**IUSTITIA et IUS**

Avv. Giovanni Battista Scalia  
*Patrocinante in Cassazione*  
Avv. Stefania Mannino  
Avv. Antonio Governale  
Avv. Ottaviano Pavone

**TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO**  
**SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZIALI**  
**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

L'Insegnante Gabriella Rizzo (nata a Genova il 17/04/1975 cod. fisc. RZZGRL75D57D969B), res.te in Palermo in via Michele Titone n. 61, elettivamente domiciliata in Palermo in Via Vincenzo di Marco n. 41 presso e nello studio degli Avv.ti Giovanni Battista Scalia (C.F. SCLGNN67T02G273T) e Stefania Mannino (C.F. MNNSFN77A44G273C) del foro di Palermo dai quali è rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio separato costituente parte integrante del presente ricorso, i quali dichiarano di voler ricevere comunicazioni di cancelleria al fax 091 6260101 o alle caselle pec: [avvgiovannibattistascalia@pec.it](mailto:avvgiovannibattistascalia@pec.it), [stefaniamannino@pecavvpa.it](mailto:stefaniamannino@pecavvpa.it),

- ricorrente -

**CONTRO**

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro e legale rapp.te pro-tempore, res.te in Viale Trastevere, 76/a Roma, e dom.to *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

- resistente -

**E CONTRO**

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XII – Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

- resistente -

1

*Avvocati Indipendenti*  
*Via Vincenzo Di Marco n. 41 - 90143 Palermo*  
*Via Porta Euracea n. 60 - Caccamo (PA)*  
*Tel./Fax 091 6260101*  
*www.iustitiaetius.it*



per l'accoglimento delle infra descritte domande volte a veder riconosciuto il diritto della predetta insegnante, all'assegnazione della cattedra per l'a.s. 2022/2023 come da GPS seconda fascia classe di concorso A018, per la cui migliore intelligenza si premette, in punto di

### **FATTO E DIRITTO**

La ricorrente è una docente inserita nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) della Provincia di Palermo per la classe di concorso della Scuola di II Grado A018 posizione 8 punti 200 avendo ottenuto abilitazione all'insegnamento ed il riconoscimento del punteggio giusto decreto di convalida del punteggio nella classe di concorso (all. 01).

L'istante a seguito della pubblicazione del decreto del Ministero dell'Istruzione del 6.5.2022 (all. 02) avente ad oggetto Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo presentava istanza per partecipare all'aggiornamento delle graduatorie.

La docente pertanto presentava in 12 agosto 2022 regolare domanda per l'aggiornamento della graduatoria (all. 01), inserendo la richiesta di contratto fino al termine delle attività didattiche, annuale.

La ricorrente a seguito della presentazione della domanda veniva regolarmente inserita in GPS con il suo punteggio di punti 200 (vedi pag. 102 classe di concorso A018 all. 04).

In data 02 settembre 2022 venivano avviate le convocazioni dapprima per la prima fascia ed in data 15/09/2022 nomine di seconda fascia con riserva e spezzone.

Dopo la convocazione del 15/09 la successiva convocazione avveniva in data 30/09 da qui la ricorrente verificava di essere stata esclusa dalle convocazioni mentre risultavano convocati docenti con punteggio inferiore a 200.



In particolare la docente Gambino Concetta con punti 188 posizione 11 della graduatoria veniva convocata presso l'Istituto Regina Margherita mentre l'insegnante Geraci Natalina con punti 187 posizione 12 della graduatoria veniva convocata presso l'Istituto Danilo Dolci.

Le nomine sono avvenute negli stessi Istituti indicati dalla ricorrente nella domanda di aggiornamento delle graduatorie. Si precisa infatti che trattasi degli stessi istituti scolastici scelti dalla ricorrente, Danilo Dolci PPM07000P; Regina Margherita papm04000v; Mario Rutelli pais026006, ecc.

Continuavano poi le convocazioni e venivano quindi convocati docenti tutti con punteggio inferiore all'odierna ricorrente.

Di seguito l'estratto delle convocazioni del terzo turno all. 10 – pag. 1 :

A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	GPS	GPS Fascia 2	11	188	PAPM04000V	IM REGINA MARGHERITA	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	INTERNA	NORMALE	GAMBINO	MARIA CONCETTA	Automatica
A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	GPS	GPS Fascia 2	12	187	PAPM07000P	LICEO SCIENZE UMANE E LING. "D. DOLCI"	FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	INTERNA	NORMALE	GERACI	NATALINA	Automatica

L'odierna ricorrente pertanto, verificato di non essere stata convocata nonostante la convocazione di docenti con punteggio inferiore al suo, inoltrava diffide all'USR che rimanevano però prive di riscontro.

Non avendo avuto seguito le diffide inoltrate a mezzo pec la ricorrente in uno al marito sig. Vincenzo Cammarata si recava presso gli Uffici dell'USP di Palermo ove scopriva che la stessa risultava rinunciataria alla cattedra per via dell'algoritmo.

Apprendeva quindi che avendo indicato nella domanda per l'aggiornamento della graduatoria la cattedra per intero senza spezzone, a seguito delle prime convocazioni che avevano assegnato spezzoni di cattedra la stessa era stata superata risultando di fatto rinunciataria.



Apprendeva altresì che il sistema per via dell'algoritmo non sarebbe più tornato indietro nella graduatoria ma solamente in avanti risultando quindi da lì in avanti convocate docenti tutte con punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Il meccanismo di funzionamento dell'algoritmo però non è assolutamente né indicato né spiegato nel decreto ministeriale.

Non si comprende pertanto come possa essere utilizzato dai sistemi informatici tale metodo di convocazione in assenza di qualsivoglia trasparenza nel meccanismo delle convocazioni.

La ricorrente pertanto risulta discriminata a causa di un sistema che non risulta indicato in nessun documento ufficiale.

La ricorrente non poteva sapere che il non indicare gli spezzoni di cattedra le avrebbe comportato tale ingiustificata "conseguenza" di risultare rinunciataria alla cattedra e quindi senza convocazione e senza lavoro.

**L'esclusione della ricorrente dalle convocazioni risulta pertanto illegittima.**

Nessuna forma di pubblicità degli atti della procedura è stata prevista dalla Legge né dal decreto ministeriale che ha regolamentato l'aggiornamento delle graduatorie, la ricorrente pertanto risulta discriminata a causa della mancata trasparenza della procedura, obbligo di trasparenza a cui è assoggettata la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 241/90.

Il principio di trasparenza, violato con la procedura dell'algoritmo, è necessario affinché tutti i cittadini possano vedere in quale modo si formano gli elementi necessari per determinare le scelte della P.A., così come quali sono le ragioni e le giustificazioni di uno specifico provvedimento amministrativo.

**Disparità di trattamento rispetto ai docenti che hanno inserito in domanda anche gli spezzoni di cattedra.**



Tale disparità comporta una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, di ragionevolezza e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01.

L'articolo 3 della Costituzione statuisce che le situazioni uguali vengano trattate in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso. In altre parole il principio di eguaglianza non significa assoluta parità di trattamento, dovendo il Legislatore attenersi a criteri di ragionevolezza per giustificare la disparità di trattamento. Nel caso di specie appare del tutto irragionevole la disparità di trattamento di docenti tutti inseriti nelle GPS.

### **Principio di legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche**

La ricorrente ha diritto ad essere convocata e quindi assunta in ragione del suo punteggio. Da ciò ne consegue la violazione del principio di affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche che il cittadino ripone quando un intervento pubblico pregiudica una sua situazione di vantaggio sulla quale il privato stesso aveva, in buona fede, posto un affidamento legittimo, ragionevolmente connesso a precedenti atti o comportamenti, magari prolungati nel tempo, della pubblica Autorità.

Tale principio ha portato comunitaria, atteso che la Corte di Giustizia fin dalla decisione C – 12/77 del 3 maggio 1978 (Topfer), ha affermato che *“il principio di tutela dell'affidamento fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario”* quale corollario del principio di certezza del diritto.

Anche se la nostra Costituzione non contiene un'espressa tutela del principio testé menzionato, è ormai pacifico che esso si desuma dal combinato disposto dei seguenti articoli:

- art. 1, secondo cui “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”;



- art. 2, che impone alla Repubblica di riconoscere e garantire “i diritti inviolabili dell’uomo”;
- art. 3, che sancisce che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge”, essendo “compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che possono limitare di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini;
- art. 97, che assicura “il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione” ponendosi a fondamento dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità e dell’esigenza di tutela del singolo.

La Costituzione italiana è quindi incompatibile con qualsiasi deriva autoritaria e plebiscitaria che consenta alla maggioranza di alterare le regole del gioco e di calpestare l’uguaglianza ed i diritti dei singoli che vengono in contatto con la Cosa Pubblica, ed anzi impone alla Repubblica di proteggerli. Di ciò è espressione l’art. 97, che assicura “*il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione*” ponendosi a fondamento dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità e dell’esigenza di tutela del singolo.

### **Precedenti giurisprudenziali**

In relazione all’algoritmo la giurisprudenza formatasi sul punto ha affermato che un sistema basato sull’algoritmo non è di per sé illegittimo purché siano assicurati:

- a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
- b) l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo;
- c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati;

Nel caso di specie non è rispettato alcuno dei requisiti con la conseguente illegittimità del sistema di convocazioni basato sull’algoritmo.

La situazione familiare della ricorrente risulta peraltro aggravata e compromessa dalla circostanza che il coniuge della ricorrente si trovava in uno stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro che aveva in essere. (cfr. all.06).



Tenuto conto del fatto che le richieste stragiudiziali sono rimaste prive di riscontro non resta che azionare il presente procedimento.

Per tutto quanto sopra esposto,

**Voglia l'adito Tribunale di Palermo**

**In funzione di Giudice del Lavoro**

- *reiectionis adversis*;
- Dire e dichiarare proponibili, procedibili ed ammissibili le domande tutte sopra avanzate, in una con il relativo presente ricorso, con qualsivoglia statuizione, tutte accoglierle, in fatto come in diritto, perché fondate ed assistite dai relativi presupposti anche probatori;
- dare atto che la ricorrente è una docente inserita nelle GPS della Provincia di Palermo per la classe di concorso della Scuola di II Grado A018;
- dare atto che la ricorrente è stata superata nelle convocazioni da docenti con punteggio inferiore a causa dell'algoritmo risultando di fatto rinunciataria;
- accertare, ritenere e dichiarare illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione consistita nell'aver attribuito incarichi di supplenza annuale in favore di docenti con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente;
- dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'incarico annuale nella classe di concorso A018 in virtù del maggiore punteggio posseduto, conseguentemente ordinare a parte resistente la convocazione ed il conferimento di incarico annuale alla ricorrente;
- dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto dal settembre 2022, per un importo complessivo lordo di € 11.000,00 alla data di deposito del ricorso oltre le somme maturate fino al conferimento dell'incarico, o quella somma maggiore o minore che l'adito Giudice riterrà di giustizia;
- Ai fini istruttori si produce la documentazione come da allegato indice;



- Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa da distrarre ex art. 93 c.p.c.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è di € 11.000,00 ma in ogni caso non soggetto a C.U. atteso il reddito del nucleo familiare della ricorrente.

Palermo li, 02/2/2023

Avv. Giovanni Battista Scalia

Avv. Stefania Mannino

